



COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA (SS)
05 NOV 2001
Prot. N. <u>7539</u>
Cat. .... Cl. .... Fasc. ....

all. 34

Comunione del Territorio "Costa Paradiso"  
07038 Trinità d'Agultu (SS)  
C.F. 82006630907

☎ Ufficio 079 689 742 - Tel/Fax 079 689 450  
☎ Vigilanza 079 689 712 - 368 7853389  
✉ E-mail [costa.paradiso@tiscalinet.it](mailto:costa.paradiso@tiscalinet.it)

CCP 239

Costa Paradiso, 02 novembre 2001

RACCOMANDATA a mano

Egr. Sig.  
SINDACO  
Comune di  
TRINITÀ' d'AGULTU e VIGNOLA

Oggetto: Cessazione della gestione delle opere fognarie e di depurazione comunali di Costa Paradiso.

Premesso:

- che in data 30 luglio 1992 il Comune di Trinità ha stipulato una convenzione, autenticata dal Notaio Fabio Papaccio, repertorio 8400 trascritta a RR.II. di Tempio Pausania in data 07/08/92, con la Soc. ISVITUR S.p.A., ove all'art. 2 si precisa:  
*"La Soc. ISVITUR S.p.A. ..., cede e dismette gratuitamente, libero da pesi e vincoli, in proprietà a favore del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, che a mezzo del suo legale Rappresentante accetta (Sindaco pro Tempore), la piena proprietà dell'impianto fognario con depuratore, che serve i villaggi edificati dall'ISVITUR S.p.A. funzionante ed in perfetto stato di conservazione, ..... Omissis.....";*
- che in pari data 30 luglio 1992 viene stipulata, una seconda convenzione autenticata dal Notaio Fabio Papaccio repertorio 8401, e relativa trascrizione RR.II. 07/08/92, tra il Comune di Trinità e la Comunità di Costa Paradiso ove si precisa:  
*" Art. 1 - Il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, affida alla Comunità di Costa Paradiso l'impianto fognario con depuratore, citato in premessa (impianto fognario con depuratore realizzato dalla ISVITUR S.p.A.), funzionante ed in perfetto stato di conservazione ... omissis ... ;*  
*Art. 2 - La Comunità di Costa Paradiso, quale rappresentante di tutti i proprietari ... Omissis..., si obbliga a provvedere a tutti gli obblighi di manutenzione, funzionamento e gestione... omissis .....fino al 01/08/1995".*

Considerato:

- che l'affidamento del citato impianto fognario e depurativo da parte del Comune alla Comunità è cessato dalla data del 1 agosto 1995, senza che sia intervenuto alcun regolare rinnovo di tale affidamento;
- che la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con decreto datato 07/05/1999 precisa:  
*"E' necessario osservare che l'esistenza di tale Comunione (alla quale partecipano i singoli assegnatari dei lotti e lo stesso Comune) non può certamente essere negata, così come non può disconoscersi che la stessa trova la sua disciplina nel regolamento della Comunione predisposto dall'originario unico proprietario (Cooperativa Costa Paradiso) e richiamato espressamente negli atti di assegnazione dei singoli lotti edificabili ... omissis ...";*
- che il regolamento della Comunione di Costa Paradiso registrato a Milano il 14/11/967 dal Notaio Norberto Ricca al Cap. I precisa:  
*"Art. 1) Il presente regolamento disciplina l'uso delle cose e dei servizi comuni, ... omissis..."*

Tale Regolamento obbliga pertanto ciascun proprietario ... omissis ..., alla piena osservanza delle disposizioni in esso contenute ... omissis ... a deliberazioni dell'assemblea prese in conformità del presente regolamento e di legge.

Art. 3 ) Sono proprietà comune pro indiviso ... omissis , tutte le parti del territorio costituite da strade, piazze, acquedotti e relativi manufatti, zone destinate a verde, fascia di rispetto a mare e simili."

- che tutte le modifiche apportate al regolamento originario 14/11/1967 sono state sospese con dispositivo del Giudice Riccardo Massera in udienza 23/10/2001 e che quindi tali modifiche allo stato sono inefficaci;
- che le normative di legge che regolano l'amministrazione di una Comunità non permettono alla stessa di gestire beni altrui, quali sono nella fattispecie le opere fognarie e depurative comunali site nel comprensorio di Costa Paradiso.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato;

Il Consiglio di Amministrazione della Comunità di Costa Paradiso del 31 ottobre 2001, ha deliberato all'unanimità di cessare la gestione della fognatura e degli impianti di depurazione di proprietà del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola entro e non oltre il 31 dicembre 2001.

Il Consiglio propone a codesta Amministrazione di effettuare il passaggio della gestione a partire dal 1 dicembre 2001 mettendo a disposizione del Comune, oltre che gli impianti menzionati, il proprio personale, esperto nella manutenzione e riparazione dei detti apparati, costituito da tre Tecnici e tre Operai.

Il Consiglio di Amministrazione:

- in considerazione di quanto discusso durante la riunione tra esponenti del Comune di Trinità ed alcuni Amministratori di Costa Paradiso, come riportato e sottoscritto nel Protocollo di Accordo sulla riunione citata del 29/06/01, e nel rispetto di quanto richiesto dal Comune in quella circostanza, al Punto 2 Comma 3 del Protocollo di Accordo stesso :

*"Il Comune ha evidenziato la necessità di acquisire la gestione degli impianti idrici e di quelli fognari depurativi, in un unico contesto onde poter applicare i principi che ne regolano la gestione, opere che sono ormai considerate integrate fra loro, ed ottemperare alle normative che ne regolano l'applicazione dei costi di gestione";*

si dichiara disponibile alla cessione di tutte le opere idriche e della loro gestione a codesto Comune contestualmente alla cessione della gestione dell'impianto fognario e depurativo oggetto di questa lettera.

A tale proposito si richiamano i seguenti documenti già trasmessi al Comune:

- lettera raccomandata a mano datata 22 settembre 2001 con relativi allegati concernenti planimetrie ed elaborati grafici con foto degli impianti idrici;
- lettera raccomandata a mano datata 11 ottobre 2001 concernente la trasmissione della relazione tecnica dell'impianto idrico pubblico di Costa Paradiso;
- lettera raccomandata a mano datata 12 ottobre 2001 relativa alla dismissione della gestione degli impianti fognari e depurativi Comunali di Costa Paradiso, documento nel quale si anticipava che:  
*"la gestione di beni pubblici esula dalle competenze istituzionali previste per legge per l'attività dell'Ente che amministra una Comunità di beni indivisi come la nostra".*

Con osservanza

COMUNITA' DEL TERRITORIO

COSTA PARADISO

Il Presidente del Consiglio

*[Firma]*